



Consiglio Federale

Delibera N. 026/2009/D del 03/06/2009

Modifica articoli 12 e 18 del Regolamento Organico

Inviata a Compagnie, Comitati Regionali e Capicaccia

Il Consiglio Federale,

premesso che con la propria precedente delibera n. 57 del 10 ottobre 2008 ha introdotto il Fiarc Pass quale documento necessario per la partecipazione all'attività sportiva in sostituzione della tessera associativa/sportiva, modificando l'articolo 5 del Regolamento Tecnico;

rilevato che nella formulazione degli articoli 12 e 18 del Regolamento Organico non si fa ancora riferimento all'introduzione del Fiarc Pass e che pertanto occorre modificare conseguentemente tali norme;

DELIBERA

di modificare per i motivi sopra espressi gli articoli 12 e 18 del Regolamento Organico, sostituendo la precedente formulazione con il nuovo testo qui di seguito riportato.

Art. 12 Tesseramento

a) Per poter svolgere le attività federali gli arcieri devono essere muniti della tessera federale e del Fiarc Pass valido per l'anno in corso rilasciata su richiesta di una Compagnia secondo le modalità di cui all'Art. 6. Il primo tesseramento è a carattere promozionale, ha validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso e dà diritto a quanto previsto all'articolo 14, ad esclusione di quanto previsto alle lettere c) e d).

d. Gli arcieri che si riaffiliano alla Fiarc dopo un periodo di inattività non superiore ai tre anni, possono, dopo trenta giorni dall'iscrizione, entrare in possesso del Fiarc Pass di colore rosso recuperando il vecchio numero di tessera, anche se andranno perse tutte le eventuali abilitazioni acquisite in precedenza.

e. Il primo tesseramento ha luogo con l'emissione della Tessera federale e del Fiarc Pass di colore verde con scadenza il 31 dicembre. L'arciere con il Fiarc Pass verde



può partecipare alle gare regionali secondo le modalità stabilite dal Regolamento Tecnico.

Art. 18 Fiarc Pass

1. Il Fiarc Pass è il documento rilasciato dalla FIARC ai propri tesserati, con il quale è consentita la partecipazione alle attività sportive previste all'articolo 5 del Regolamento Tecnico e all'articolo 14 del Regolamento Organico, salvo deroghe ammesse dagli stessi Regolamenti. Esso attesta il pagamento della quota federale e assicurativa, nonché il possesso da parte del Presidente di Compagnia del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
2. Il Fiarc Pass del primo anno di tesseramento FIARC è caratterizzato dal colore verde ed è obbligatorio per gli allievi che frequentano la scuola di tiro presso una Compagnia. Il Fiarc Pass verde ha validità sino al 31 dicembre dell'anno di emissione. Il Presidente di Compagnia, nel richiedere il rinnovo del tesseramento FIARC, certifica che l'arciere ha ottenuto da un Istruttore Federale l'attestato della sua preparazione arcieristica.
3. Il Fiarc Pass, rilasciato dalla Federazione con il rinnovo del tesseramento, è caratterizzato dal colore rosso.

Milano, 03/06/2009

Il Presidente
Mauro Mandò